



**ISTITUTO COMPRESIVO
CARPINETI-CASINA
"G.GREGORI"**

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

TRA

la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Sara Signorelli (in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina con sede in Via F. Crispi, 74 - Carpineti (RE)

E

la delegazione di parte sindacale formata dai sotto indicati rappresentanti dei sindacati provinciali riunitisi presso gli Uffici di Dirigenza il giorno 10 GENNAIO 2024 e in modalità meet il giorno 26 febbraio 2024

VIENE STIPULATO IL PRESENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO a.s. 2023/24

dell'Istituto Comprensivo di Carpineti – Casina (RE) con sede in Via Francesco Crispi, 74 – CARPINETI (Reggio Emilia)

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica di Carpineti-Casina (con sede in Carpineti (RE), Via Francesco Crispi, 74) con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/22-2022/23 e 2023/24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
Ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo di Istituto, fatta salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
4. La presente contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; tiene conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Sara Signorelli
P. Filippi
Manuela...
...
Sp...

Art. 3 – Efficacia dell'accordo e pubblicazione

1. Il presente contratto potrà essere integrato da successivi protocolli d'intesa, nonché dai risultati delle controversie e delle conciliazioni.
2. L'Amministrazione si impegna altresì a divulgare i contenuti dei contratti sottoscritti a tutti i lavoratori tramite pubblicazione sul sito web.
3. Il contratto oltre ad essere pubblicato all'albo dell'Istituto viene consegnato alla RSU.

Art. 4 - Comunità educante

Si richiama l'importanza dell'art. 24 del CCNL 2016-18 che afferma che la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo e ausiliario, nonché gli alunni e le famiglie che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione tramite l'albo dell'istituto.




Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui alle successive "norme finali" e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - I) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - II) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - III) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - IV) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).



CAPO II - DIRITTI SINDACALI
CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCHE'
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO
SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 146/1990
(ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c5)

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio delle sedi scolastiche, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Casina (aula video); concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo, la pulizia e la sanificazione del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. Il materiale inviato via e-mail assume la stessa forma ed importanza delle comunicazioni inviate per raccomandata / ricevuta di ritorno.

La RSU può usufruire degli strumenti di proprietà della scuola (fotocopiatrici, computer, telefono) per eventuali comunicazioni.

Art. 11 Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca (sezione scuola) 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. La comunicazione deve essere pubblicata, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea va affissa all'albo dell'istituzione entro il suddetto termine di quarantotto ore.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare o tramite e-mail; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione nei tempi previsti, anche via e-mail, implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ogni sede e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

P. Ricci

Maurizio Obervo

Penna
4
M. Signorelli

tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

- I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro, per n. 10 ore pro-capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. (art. 23 comma. 1)
- L'assemblea di istituzione scolastica può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e può essere convocata all'inizio o al termine delle lezioni.
- Le assemblee territoriali, convocate da una o più OO.SS., sono di durata pari a 2 ore (120 minuti) o a 3 ore (180 minuti) e possono essere convocate all'inizio o al termine delle lezioni.
- Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del servizio scolastico.
- In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
- Allo scopo di favorire la reale fruizione di un diritto soggettivo e contrattuale, nel caso di assemblee territoriali, il Dirigente Scolastico autorizzerà il personale ad uscire fino a 30 minuti prima dell'orario; per le assemblee di istituto, il Dirigente Scolastico autorizzerà il personale ad uscire fino a 10 minuti prima, nelle sedi distaccate (sempre nei limiti delle 10 ore annuali secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 ccnl 19 aprile 2018).
- Analogamente, autorizzerà il personale a rientrare fino a 30 minuti dopo l'orario previsto per il termine dell'assemblea.
- Possono essere indette assemblee sindacali al di fuori dell'orario di servizio concordando con il Dirigente Scolastico l'uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite di 6 giorni di preavviso per la convocazione dell'assemblea.

Art. 12 - Minimi del personale in caso di sciopero

- Almeno 2 giorni prima della data dello sciopero il Dirigente Scolastico, visto l'elenco, comunicherà con atto scritto ai dipendenti interessati l'orario e il servizio minimo da garantire.
- Si stabilisce che i minimi di servizio in caso di sciopero dell'intero personale ATA devono servire a garantire una serie limitata di prestazioni, indicate nell'accordo nazionale del settore scuola per l'attuazione della Legge 146/90, e non l'ordinaria attività delle scuole nonché la generalità dei servizi.
- I servizi da garantire con il minimo di personale possibile sono:
 - le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
 - le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d'arte, di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato);
 - il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori in cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti.
- Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d'arte, di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, esami di Stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: un

- assistente amministrativo, un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
6. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per le attività connesse;
 7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo la posizione in graduatoria d'istituto partendo dall'ultima.
 8. Il Dirigente Scolastico, per motivi di sicurezza, in caso di parziale adesione allo sciopero del personale (docente ed ATA), ai sensi della Legge 146/90 può impiegare il personale ausiliario non scioperante in funzioni di sorveglianza e di assistenza o ricorrere ad insegnanti non scioperanti che si trovino in servizio e a disposizione, con spostamenti di plesso, con possibile riorganizzazione dell'orario di lavoro giornaliero. Per i docenti verrà rispettato l'ordine di scuola.

Art. 13 – Permessi sindacali

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha inoltre diritto a 40 ore annue di permesso per formazione/sopralluoghi nelle sedi scolastiche documentate.

TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – RISORSE DISPONIBILI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 2) E STANZIAMENTI

Art. 14 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - f. risorse provenienti da progetti europei;
 - g. eventuali contributi dei genitori destinati a retribuire il personale della istituzione scolastica;
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente **contratto** ammonta (incluso l'avanzo degli anni precedenti) a €. **66.949,41 per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (lordo dipendente) – Allegato - A**

P. Filippi
Mh
G. Spadoni
6
2
Cenni
Monica Dienero

3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 15- Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica e Utilizzazione del fondo dell'istituzione scolastica

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Il fondo dell'istituzione scolastica per l'a.s. 2023-2024, costituito dalle somme indicate nell'allegato A, per un complessivo di € **58.736,75** (al lordo oneri dipendenti), viene suddiviso come da tabelle allegate (allegati C, D). Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
3. I fondi derivanti dall'art. 28 lettera A del CCNI 1999 (F.I.S.) vengono ripartiti tra Docenti e personale ATA.
4. L'importo della contrattazione (€ **35.105,70**) viene effettuata dopo aver detratto dal totale dell'assegnazione annuale FIS per il corrente anno scolastico (€ **39.978,70**) la somma di € **4.873,00** corrispondente all'indennità al D.S.G.A. F.F. (quota variabile € 3.330,00) + quota fissa € 1.543,00 calcolata come da CCNL triennio 2016-2018 per 4 dodicesimi € 341,00 e come da CCNL triennio 2019-2021 per 8 dodicesimi € 1.202,00)
5. Il FIS da ripartire tra docenti e personale ATA (dopo la detrazione di € 3.300,00 per il Primo collaboratore di € 2.600,00 per il Secondo collaboratore) corrisponde alla cifra di € **29.205,70**.

Vengono assegnati alla retribuzione delle prestazioni dei **Docenti** il 79,07% della somma (€ **23.092,88** - All. B) A tale cifra vengono poi sommati gli avanzi degli anni precedenti € 3.223,68 e le economie attività complementari di educazione fisica € 2.310,02 per un totale di € **28.626,58**.

Vengono assegnati alla retribuzione del **personale ATA** il 20,93% (€ **6.112,82** - All. B).

A tale cifra vengono poi sommati gli avanzi degli anni precedenti, € 2.407,95 per un totale di € **8.520,77**.

PERSONALE A.T.A.

Art. 16 - Fondi a disposizione del personale A.T.A.

Al fine di perseguire le finalità del Piano Triennale dell'offerta formativa, di svolgere le attività di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e di assicurare un servizio efficace, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come sotto riportato.

Suddivisione FIS ATA a. s. 2023-2024

I fondi per la retribuzione del personale ATA, pari a € **8.520,77** + € **2.025,79** da Valorizzazione del personale, vengono suddivisi come da allegato D:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

€ 3.795,35

COLLABORATORI SCOLASTICI

€ 6.751,21

Manuele Oberto

G. Spadolini

P. Filippi

SARA SIGNORELLI

**Art. 17 – Prestazioni aggiuntive personale ATA
(lavoro straordinario ed intensificazione)**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di **prestazioni aggiuntive** del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa. Le attività di **intensificazione** del personale ATA verranno riconosciute con gli specifici importi indicati nell'allegata **tabella D** da suddividere per attività quali:
 - ✓ spalatura (da retribuire in modo proporzionale in relazione all'attività effettivamente svolta)
 - ✓ riordino degli archivi
 - ✓ la predisposizione dei fascicoli elettronici del personale e degli alunni
 - ✓ gestione dell'inventario.che verranno quantificate in base al numero di volte in cui sono state effettivamente svolte e dichiarate in via ufficiale.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Ad ogni collaboratore scolastico, per **lavoro straordinario** (quali sostituzioni di colleghi assenti, riunioni collegiali o con i genitori, corsi serali,.) richieste dall'istituzione scolastica, al fine di limitare i costi relativi al pagamento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, verrà autorizzato un riposo compensativo con un limite massimo di 144 ore **se trattasi di collaboratore in full time, altrimenti in proporzione al part-time (es 72 ore per CS in part time 18 ore)** (salvo casi eccezionali autorizzati dal Dirigente). Queste ore sono da fruire nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Le prestazioni oltre l'orario d'obbligo effettuate dopo le ore 20.00 per esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell'Istituzione scolastica saranno retribuite secondo le tariffe previste dal CCNL o, su richiesta del dipendente, recuperate in giorni di riposo compensativo nei periodi estivi e di sospensione dell'attività didattica (art.53).

PERSONALE DOCENTE

Art. 18- Fondi a disposizione del personale docente

Al fine di perseguire le finalità del Piano Triennale dell'offerta formativa, le finalità di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, il FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica) destinato al personale docente è ripartito, come sotto riportato.

Suddivisione FIS DOCENTI a. s. 2023-2024

I fondi FIS per la retribuzione del personale docente, pari a € 28.626,58 + € 7.652,97 da **Valorizzazione del personale** vengono suddivisi come da allegato C:

- € 0,00 per la flessibilità didattica;
- € 5.967,50 per la partecipazione documentata alle attività delle commissioni previste dal PTOF composte su delibera del C.D.;
- € 950,00 Referente Infanzia Carpineti/Casina- art. 88 c.2 lett. K;
- € 7.250,00 per i responsabili di plesso;
- € 2.090,00 per i coordinatori di classe secondaria;
- € 3.752,05 per i responsabili di aree specifiche (orientamento, continuità, valutazione,...) ;
- € 1.100,00 per i tutor per neoassunti;
- € 15.170,00 per il finanziamento delle attività progettuali per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa con ripartizione tra i diversi ordini di scuola nel modo seguente:

P. Ricci
M. S.
Comm. Inf
G. Spadolin
Manuele P. orio

- il 18,36% alla scuola dell'infanzia,
- il 46,91 % alla scuola primaria,
- il 34,73% alla scuola secondaria di I grado.

Con le risorse del fondo d'istituto destinate ai docenti si remunerano attività quali:

- ore aggiuntive di insegnamento
- ore aggiuntive funzionali all'insegnamento
- attività delle commissioni (numero, composizione, ore di attività previste)
- attività aggiuntive di insegnamento o funzionali all'insegnamento
- coordinamento e realizzazione delle azioni progettuali
- compensi per i collaboratori del DS
- compensi per i referenti di area e di progetto
- ogni altra attività del personale docente deliberata dal consiglio d'istituto nell'ambito del PTOF (ccnl 2006-09 - art. 88 c.2, lettera k).

Art. 19 – Flessibilità didattica (personale docente)

La somma assegnata al fondo dell'istituzione scolastica per la flessibilità didattica sarà utilizzata per retribuire le forme di flessibilità previste dal contratto all'art. 88, (Contratto collettivo nazionale vigente) con particolare riferimento alla flessibilità organizzativa e didattica che prevede un ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, o la partecipazione ad iniziative particolarmente qualificanti per l'Istituzione Scolastica. In particolare è previsto un compenso forfetario per i docenti che partecipano oltre l'orario di servizio ad attività, progetti manifestazioni ed eventi culturali con classi o gruppi di alunni dell'Istituto deliberate in corso d'anno dal collegio docenti. Al termine delle attività didattiche, i docenti dichiareranno su un modulo predisposto le forme di flessibilità eventualmente attuate. I fondi disponibili saranno ripartiti tra tutti i docenti che hanno attuato forme di flessibilità rispondenti a quanto sopra citato in riferimento alla documentazione presentata. Non finanziato per l'A.S. 2023/24.

Art. 20 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

CAPO II – CRITERI PER ATTRIBUZIONE COMPENSI ACCESSORI

Art. 21 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e ATA (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 c. 4 lett. c3)

Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con compensi accessori tiene conto di:

1. possesso delle competenze e diverse professionalità presenti in riferimento ad obiettivi e finalità definiti nel PtOF o in specifici progetti;
2. efficacia ed affidabilità dimostrata in precedenti incarichi o attività;
3. disponibilità del personale in relazione alle tipologie di attività.

Per le diverse assegnazioni il Dirigente Scolastico verifica le disponibilità, fatta salva la necessità di rendere operative le attività previste dal PtOF.

In particolare per il personale ATA, il Dirigente si avvale della proposta di individuazione predisposta dal DSGA (che fa anch'essa riferimento ai criteri sopra riportati).

P. Filippi

9

Il dirigente conferisce in forma scritta e pubblica gli incarichi al personale docente. Negli incarichi deve essere specificato:

- durata dell'incarico,
- responsabilità ed obiettivi da raggiungere,
- modalità di verifica,
- entità della retribuzione.

Copia di tali incarichi è messa a disposizione della RSU.

CAPO III - INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA e FUNZIONI STRUMENTALI

Art. 22 – Modalità di conferimento Incarichi Specifici

I profili degli incarichi specifici saranno annualmente individuati, tenendo conto dell'esigenza dei vari plessi o sezioni staccate o sedi diverse della stessa Istituzione scolastica.

Gli incarichi specifici sono conferiti a domanda degli interessati. Unitamente alla domanda ciascun interessato presenta il proprio curriculum lavorativo, i titoli di studio e di servizio di cui dispone ritenuti utili per la funzione.

Gli incarichi specifici devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d'istituto, devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni dell'area di appartenenza, possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario.

Sentita la proposta avanzata dal DSGA, il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi specifici sulla base dei criteri sotto riportati.

Gli incarichi sono soggetti a verifica e saranno retribuiti proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi all'incarico svolto, è facoltà del Dirigente, sentito il DSGA, non corrispondere (o ridurre) il compenso pattuito.

Art. 23 - Criteri di attribuzione degli Incarichi Specifici

(ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 c. 4 lett. c3)

Criteri di attribuzione

Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi specifici (ccnl 2006-09 - art. 47 c.2) sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità al personale in servizio nella sede in cui è richiesto l'incarico:

1. competenze specifiche richieste;
2. svolgimento efficace delle funzioni aggiuntive connesse all'incarico;
3. titoli di studio e/o professionali connessi all'oggetto dell'incarico da svolgere;
4. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste;
5. esperienza e/o anzianità di servizio.

Art. 24 – Personale docente: funzioni strumentali

Le funzioni strumentali, come indicate nel PTOF, vengono retribuite per l'anno scolastico 2023-2024 ripartendo la quota disponibile (€ 3.356,39) per il numero delle aree di riferimento. Quando per una stessa area si individuano due funzioni il compenso viene diviso per due.

Le aree di riferimento, le rispettive funzioni strumentali per l'a.s.2023-2024 ed i corrispondenti compensi sono:

- 1) Area Coordinamento attività di sostegno/promozione della cultura dell'inclusione/prevenzione del disagio € 419,55 a ciascuno dei due docenti;
- 2) Area Coordinamento dell'Autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale e PTOF € 839,09 al docente;
- 3) Area innovazione didattica e digitale € 419,55 a ciascuno dei due docenti;
- 4) Area valutazione e risultati prove standardizzate € 419,55 a ciascuno dei due docenti

10
P. F. F. F. F.
M. S.
M. S.
M. S.

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL
PERSONALE DOCENTE E ATA**

Art. 25 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 6)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia di assicurare i servizi previsti e la loro qualità.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà, di norma, essere successivo all'orario di inizio;
 - l'orario di uscita dei collaboratori scolastici non potrà, di norma, essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
 - la flessibilità massima è di 30' in ingresso e/o in uscita.

**Art. 26 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 8) –
DOCENTI e ATA**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) che vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o tramite posta elettronica non prevedono alcun dovere di lettura dopo le ore 18,00 di ciascuna giornata lavorativa e ore 13,00 nella giornata del sabato.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di derogare al comma precedente in caso di urgenza indifferibile (con particolare riferimento ai casi di emergenza neve).

Art. 27 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 9) - DOCENTI e ATA

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 7)

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite tra i diversi ordini di scuola in proporzione ai posti assegnati all'istituto. Sulla base di specifiche necessità si possono prevedere motivate riparametrazioni.

Art. 29 – Determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (ex ccnl 19 aprile 2018- Art. 22 comma 4 lettera c 4) e legge 160 del 30/12/2019 comma 249

P. Filippi

11
Sara Signorelli

Manuela Quercia

1. Qualora si destini la totalità della quota prevista alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, la professionalità del personale docente verrà valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente e ATA per l'a.s. 2023/24 corrispondono a € 9.678,76 Le risorse assegnate saranno suddivise tra personale docente e ATA con proporzione numerica relativa all'organico di diritto.

In caso si opti per la destinazione ex legge 160 del 30/12/2019 comma 249 la quota assegnata al personale sarà aggiunta alla quota del Fis.

Art. 30 – Assegnazione del personale (docenti e ATA) fuori dal comune sede dell'istituto, Assegnazione dei docenti - Ferie - Flessibilità oraria Turnazioni e riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali -Utilizzo di strumentazioni tecnologiche

1. In applicazione della norma prevista dal CCNI (art. 3) sulla mobilità, i **docenti titolari** presso l'istituto saranno destinati a plesso fuori dal comune sede dell'istituto secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- di norma (cioè in assenza di accertate problematiche e/o di rilevanti necessità organizzative inerenti l'ottimizzazione di efficacia ed efficienza del servizio scolastico) conferma nel comune in cui si è svolto il servizio nell'anno scolastico precedente;
- rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza;
- a richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria di istituto (le richieste, indirizzate al dirigente scolastico, debbono pervenire alla segreteria dell'istituto in forma scritta entro il 31 luglio di ciascun anno).

2. Il personale docente con **incarico a tempo determinato** sarà destinato al comune di servizio nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- di norma (cioè in assenza di accertate problematiche e/o di rilevanti necessità inerenti l'efficacia ed efficienza del servizio scolastico) conferma nel comune in cui si è svolto il servizio nell'anno scolastico precedente;
- per il personale che non era in servizio presso l'istituto l'anno precedente l'assegnazione si riferisce alle necessità inerenti l'ottimizzazione di efficacia ed efficienza del servizio scolastico con particolare riferimento a esigenze di servizio funzionali a garantire l'insegnamento di alcune discipline o allo svolgimento di progetti inseriti nel PTOF;
- secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria (compatibilmente con i precedenti criteri). Le richieste, indirizzate al dirigente scolastico, debbono pervenire alla segreteria dell'istituto in forma scritta entro il 3 settembre di ciascun anno (o il giorno della presa di servizio se successiva al 3 settembre).

Assegnazione personale ATA

1. **Assistenti amministrativi** - Il personale amministrativo presta di norma servizio nel comune della sede dell'istituto. In riferimento alle necessità del servizio si prevede che gli applicati addetti alla didattica e/o al protocollo prestino, di norma, 1 giornata di servizio settimanale nel Comune di Casina. In caso di particolari necessità (es. assenza del personale preposto o necessità di fornire straordinari servizi all'utenza) per il servizio presso il comune di Casina può essere coinvolto anche altro personale amministrativo.

2. **Collaboratori scolastici** - Il **personale titolare** presso l'istituto sarà destinato a plesso fuori dal comune sede dell'istituto secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- di norma (cioè in assenza di accertate problematiche e/o di rilevanti necessità inerenti l'ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico) conferma nel comune in cui si è svolto il servizio nell'anno scolastico precedente;
- rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza;

Maurizio Di Vito
12
M

- a richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria di istituto (le richieste, indirizzate al dirigente scolastico, debbono pervenire alla segreteria dell'istituto in forma scritta entro il 31 luglio di ciascun anno).

3. Il personale ATA con **contratto a tempo determinato** sarà destinato nelle varie sedi:

- in riferimento alle necessità di ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico confermando, possibilmente, il comune di servizio già assegnato l'anno precedente;

- in subordine, secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria di istituto. Le richieste, indirizzate al dirigente scolastico, debbono pervenire alla segreteria dell'istituto in forma scritta entro il 3 settembre di ciascun anno (o il giorno della presa di servizio se successiva al 3 settembre).

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, orario di lavoro.

Tutto il personale è tenuto, durante l'orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato. L'accertamento della presenza sul posto di lavoro del suddetto personale, avviene a mezzo lettore badge.

Turnazioni e riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

Nell'istituto, per l'anno scolastico 2022/23, le condizioni previste in riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 55 del CCNL comparto scuola 2007 per la riduzione a 35 ore settimanali ricorrono per n. 1 collaboratore scolastico con orario pieno in servizio presso la scuola primaria di Carpineti (avendo orario articolato su più turni in scuola con orario di servizio giornaliero del personale superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni la settimana).

La trentaseiesima ora verrà di norma recuperata nella stessa settimana di servizio anticipando o posticipando l'entrata o l'uscita di 10 minuti (orario di servizio su 6 giorni) o di 12 minuti (orario di servizio su 5 giorni).

La presente riduzione di orari si applica dal momento della sottoscrizione del presente contratto.

TITOLO QUINTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(ex ccnl 19 aprile 2018 – Art. 22 comma 4 lettera c1)

Art. 31 – Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e emergenza sanitaria da Covid-19

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o, qualora sia necessario, tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. La RSU comunica il nominativo del RLS al dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di Prevenzione e di protezione dell'istituto

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art.73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Il dirigente nomina con atto formale per ogni plesso scolastico i preposti (referenti di plesso per la sicurezza) e le seguenti figure (squadre di emergenza):

- addetto al primo soccorso

P. Ricci

13



Maurizio Oberec

- addetto alla prevenzione incendi
 - accertatori fumo (capigruppo).
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso.
 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Tutela Sanitaria

1. L'Istituto attua le misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.
2. I lavoratori devono attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni alle indicazioni riportate nei protocolli predisposti dal medico competente.

Art. 32- Informazione generale e specifica

All'inizio dell'anno scolastico il responsabile per la sicurezza e/o il Dirigente Scolastico e/o il Dsga invitano il personale ad osservare il proprio ambiente di lavoro e le modalità operative di ciascuno nell'espletamento dell'attività professionale al fine di contenere il rischio con scelte appropriate. Tutto il personale è invitato a segnalare le situazioni di difficoltà e pericolo rilevate al fine di richiedere gli interventi opportuni all'Ente locale o di modificare l'organizzazione interna.

Art. 33 - Divieto di assunzione di bevande alcoliche

In riferimento a quanto previsto dall'intesa raggiunta nella Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 sulle attività lavorative che comportano un elevato rischio per l'incolumità di terzi ai fini del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (ai sensi dell'art.15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 - legge quadro in materia di alcool) è fatto divieto assoluto, ai fini dello svolgimento della propria attività lavorativa, di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche per gli insegnanti di ogni ordine e grado.

Qualora vengano rilevate in un lavoratore alterazioni comportamentali o situazioni evidentemente riferibili a condizioni di uso di alcol il dirigente può (in base all'art. 18, lett. c, del D.Lgs 81/2008, che impone al datore di lavoro, nell'affidare i compiti lavorativi, di tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza) disporre l'allontanamento immediato del lavoratore dalla mansione. Il dirigente inoltre, qualora sospetti si tratti di alcol dipendenza, può disporre l'invio del lavoratore al collegio medico per la valutazione dell'idoneità alla mansione. I controlli, secondo quanto previsto dalla L. 125/2001, possono essere effettuati anche dal medico competente.

TITOLO SESTO NORME FINALI

Art. 34 – Parere dei revisori dei conti

Ai sensi dell'art.6 comma 6 del CCNL l'ipotesi di contratto sottoscritta viene inviata ai revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi e, trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto integrativo di Istituto produce effetti in via definitiva.

Art. 35- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso si accerti un'eccedenza rispetto ai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa che producano l'eccedenza di spesa.
2. Nel caso in cui vi sia l'accertamento dell'incapienza del FIS e intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria.

F. Tripodi
M. S. Signorelli
Manuela Quere

Art. 36 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi. Per la misura del loro raggiungimento saranno utilizzati indicatori quantitativi/qualitativi e strumenti di verifica finale al termine dell'anno scolastico.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti su dichiarazione del personale soggetta a controllo (ad es. verbali, attestazioni agli atti, ecc.).
3. In caso di mancata corrispondenza tra i risultati attesi e quelli conseguiti, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 37 – Codice disciplinare dei dipendenti pubblici

Il personale ha il dovere di attenersi al codice di disciplina dei dipendenti del pubblico impiego in attuazione a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 150/2009 e dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni recante le indicazioni delle "sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici".

Art. 38 – Utilizzo avanzi

Eventuali economie che si dovessero riscontrare sul Fondo dell'istituzione per l'anno scolastico corrente saranno destinate alla implementazione del FIS per l'anno successivo.

ALLEGATI:

1. allegato A (risorse del fondo dell'istituzione scolastica)
2. allegato B (suddivisione fondo istituzione scolastica ed ec)
3. allegato C (utilizzo fondi docenti)
4. allegato D (utilizzo fondi personale ATA)

Letto, approvato e sottoscritto (compresi gli allegati A – B – C - D) in Carpineti (RE), 27/02/2024

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Prof.ssa Sara Signorelli _____

PARTE SINDACALE

RSU

SPADACINI Gemma _____

FILIPPI Patrizia _____

PENSERINI LUIGINA _____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

FLC/CGIL SCUOLA

Sottoscritto a distanza

CISL/SCUOLA

MONICA LEONARDI _____

GILDA/UNAMS (RE) _____

UIL Scuola RUA (RE) _____

SNALS (RE) _____

